

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017), n. 17137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17689-2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall'avvocato EUGENIA PERRI;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1720/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,

depositata l'11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Decreto in data 11.5.2016, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento col quale, a modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi S.E. e G.N. è stato disposto l'affidamento esclusivo al padre delle figlie minori A. e N.. Per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso la S. sulla base di due motivi, con cui deduce le illegittime modalità di audizione della figlia A. e l'erronea valutazione delle sue dichiarazioni, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo. L'intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Affermata l'ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 6132 del 2015; n. 18559 del 2016) per avere il decreto carattere di decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un'efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato, il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è fondato.

3. La regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art. 337 ter c.c. (applicabile *ratione temporis*) in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo, ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale disciplina è stata falsamente applicata dalla Corte territoriale, che ha focalizzato la sua attenzione non già, come avrebbe dovuto, sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone dover essere specificamente esplicitato, ma direttamente sullo stile di vita della madre ritenuto "non consono dal punto di vista morale" in riferimento ad imprecisate vicende relative al contesto familiare di appartenenza della stessa, e senza neppure considerare che le bambine sono collocate presso il padre.

4. Il decreto va, in conclusione, cassato, restando assorbito il primo motivo, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017